

REGOLAMENTO INTERNO

ASSOCIAZIONE SMART CER E.T.S.
(Comunità Energetica Rinnovabile – ETS)
C.F. 93131580610

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento operativo della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), l'organizzazione delle attività, la gestione tecnico-amministrativa e i criteri di riparto dei benefici economici e sociali derivanti dalla condivisione di energia, in attuazione dello Statuto e delle Regole Operative CACER.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento è vincolante per tutti i Partecipanti alla Comunità energetica rinnovabile – CER.
2. Eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.
3. Le modifiche entrano in vigore dalla data di approvazione e sono immediatamente vincolanti per tutti i partecipanti.

Art. 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, in attuazione di quanto previsto dallo Statuto (art. 7), svolge attività operative, culturali e sociali con l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci e al territorio, senza scopo di lucro, favorendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione dei consumi e il contrasto alla povertà energetica.
2. Tra le attività principali rientrano:
 - a) costituire configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, anche in forma diffusa sul territorio nazionale, purché nell'ambito di una stessa cabina primaria;
 - b) organizzare e gestire la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete;
 - c) richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
 - d) richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
 - e) monitorare produzione e consumi dei propri Membri/Soci con finalità di verifica e rendicontazione;
 - f) produrre, autoconsumare, immagazzinare e vendere energia da fonti rinnovabili, anche mediante impianti detenuti a qualunque titolo giuridico (proprietà, locazione, usufrutto, comodato, diritto di superficie, convenzioni);
 - g) realizzare impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, a biomassa o con altre tecnologie FER;
 - h) gestire e/o installare sistemi di accumulo a supporto della generazione locale;

- i) gestire l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto a quella condivisa, provvedendo – nel rispetto della normativa vigente – alla sua valorizzazione mediante accordi di vendita a grossisti, trader o altri operatori di mercato;
 - j) promuovere misure di risparmio ed efficienza energetica, anche tramite domotica e smart home, a livello familiare e comunitario;
 - k) sviluppare iniziative di **mobilità elettrica sostenibile**, inclusa l'installazione e gestione di colonnine di ricarica;
 - l) promuovere la sharing economy, attraverso l'utilizzo comune di beni e risorse, quando compatibile con le finalità ETS;
 - m) favorire azioni per l'efficientamento energetico mediante interventi gestionali e impiantistici;
 - n) promuovere attività di consulenza, formazione, aggiornamento e divulgazione nel settore energetico, anche con corsi professionalizzanti e di inserimento lavorativo;
 - o) realizzare progetti di ricerca, innovazione e digitalizzazione, inclusi sistemi di monitoraggio e piattaforme informatiche (anche basate su intelligenza artificiale) per la gestione dei dati energetici;
 - p) organizzare convegni, seminari, eventi e campagne di comunicazione per diffondere la cultura delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche;
 - q) favorire la costituzione di fondi, programmi pluriennali e iniziative di cooperazione energetica a livello locale e nazionale, con particolare attenzione al contrasto della povertà energetica;
 - r) instaurare collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, università e imprese, per lo sviluppo di progetti comuni nei settori dell'energia, dell'ambiente e della sostenibilità.
3. L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.
4. L'associazione opera in relazione alle cabine primarie individuate nel portale GSE, ai sensi del TIAD.
5. Le attività sono svolte nel rispetto delle normative vigenti, con modalità trasparenti e coerenti con le finalità ETS.
-

Titolo II – Adesione e partecipazione

Art. 4 – Profili dei Partecipanti

1. In coerenza con lo Statuto, i partecipanti si distinguono in:
 - **Soci**, con pieni diritti politici e associativi
 - **Membri Aderenti Beneficiari** (di seguito Membri), che partecipano alla configurazione e beneficiano degli incentivi, senza diritti politici interni salvo diversa delibera assembleare.
2. Sia i Soci che i Membri possono ulteriormente distinguersi, in base al ruolo energetico assunto nelle configurazioni di autoconsumo diffuso, nei seguenti profili:
 - a) **Consumer**: utenti finali che partecipano alla comunità come consumatori passivi di energia, beneficiando dell'energia condivisa e degli incentivi ad essa associati;
 - b) **Producer**: produttori che mettono a disposizione della comunità uno o più impianti a fonti rinnovabili, senza necessariamente consumarne direttamente l'energia;
 - c) **Prosumer**: produttori-consumatori che, oltre a utilizzare energia, mettono a disposizione della Comunità uno o più impianti a fonti rinnovabili, partecipando attivamente alla produzione e alla gestione dell'energia condivisa.
3. I diritti e i doveri dei partecipanti, indipendentemente dal profilo energetico ricoperto, restano disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art. 5 – Ammissione dei Partecipanti

1. Possono essere ammessi come Soci o Membri Aderenti Beneficiari i soggetti previsti dallo Statuto e dalla normativa vigente (art. 31, D.Lgs. 199/2021 e Regole Operative CACER), tra cui:
 - a) persone fisiche;
 - b) piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale;
 - c) enti territoriali e autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
 - d) enti religiosi, enti del Terzo Settore e associazioni di protezione ambientale;
 - e) enti di ricerca e formazione;
 - f) altri enti o associazioni con personalità giuridica di diritto privato.
2. La domanda di ammissione deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e deve contenere:
 - dichiarazione di conoscenza e accettazione di Statuto e Regolamento;
 - conferimento del mandato per i rapporti con GSE, ove previsto;
 - indicazione del POD e/o UP associati;
 - dati anagrafici completi.
3. Alla domanda devono essere allegati, a pena di incompletezza:
 - copia del documento d'identità del richiedente o del legale rappresentante;
 - copia del codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante;
 - IBAN del richiedente o del legale rappresentante;
 - per le persone giuridiche: visura camerale aggiornata;
 - estremi catastali dell'immobile asservito al POD/UP oggetto di adesione;
 - Ultima Fattura dell'energia elettrica del POD/UP oggetto di adesione.
4. [I richiedenti l'ammissione come Partecipanti devono presentare autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8 comma 2 e comma 3 dello Statuto.](#)
5. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro **30 giorni** dalla ricezione della domanda. In caso di necessità. Può richiedere integrazioni documentali, da trasmettere entro **20 giorni** dalla richiesta. In caso di rigetto, deve essere redatta una **comunicazione** con le motivazioni. Il richiedente può proporre ricorso in Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
6. L'adesione è a tempo indeterminato, senza vincoli di durata, e non comporta alcun costo di ammissione, fatti salvi i versamenti delle quote associative deliberate.
7. Tutti i Partecipanti mantengono i diritti di cliente finale, incluso quello di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia.

Art. 6 – Doveri dei partecipanti

1. Tutti i partecipanti devono:
 - rispettare Statuto, Regolamento e deliberazioni degli organi sociali;
 - agire con lealtà, correttezza e buona fede nell'interesse della Comunità;
 - mantenere la riservatezza su dati e informazioni sensibili;
 - rispettare le regole di configurazione e contribuire proporzionalmente agli investimenti in caso di recesso anticipato.
2. I **Soci**, in aggiunta, devono:
 - partecipare attivamente alla vita democratica e alla governance dell'Associazione;
 - versare la quota associativa, se prevista;
 - promuovere l'immagine e le finalità della CER;
 - sostenere l'Associazione con risorse, compatibilmente con le proprie possibilità.

Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione è condizione indispensabile per la permanenza nella Comunità Energetica Rinnovabile.
2. La violazione comporta l'esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di ricorso in Assemblea.
3. È possibile recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta (PEC o raccomandata all'indirizzo dell'Associazione), con preavviso di almeno 60 giorni.
4. In caso di recesso anticipato da parte di un Membro o Socio che abbia già ricevuto incentivi o benefici, l'Associazione può richiedere un contributo straordinario di compensazione, equo e proporzionato agli investimenti sostenuti dalla Comunità.
5. Il Partecipante che recede perde qualsiasi diritto agli incentivi maturandi. Inoltre, le quote associative o altre somme già versate non sono in alcun caso rimborsabili.
6. In caso di mancato funzionamento dell'impianto imputabile al socio prosumer o producer (es. mancanza di manutenzione ordinaria), il Consiglio Direttivo può addebitare un risarcimento forfettario calcolato sui mancati benefici per la configurazione.
7. I Soci morosi nel pagamento delle quote associative o contributi obbligatori sono sospesi dall'esercizio dei diritti fino alla regolarizzazione. Trascorsi 60 giorni dalla diffida senza esito, possono essere esclusi con delibera del Consiglio Direttivo.
8. È sempre ammesso ricorso in Assemblea contro i provvedimenti di esclusione.
9. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto e della legge.

Art. 8 – Delega in Assemblea

1. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, conferita per singola seduta.
2. Ciascun Socio non può ricevere più di due deleghe.
3. La delega deve contenere:
 - i dati anagrafici del delegante e del delegato;
 - la data dell'Assemblea a cui si riferisce;
 - la firma autografa o digitale del delegante.
4. Non è ammessa la delega a soggetti estranei all'Associazione.
5. Le deleghe devono essere consegnate al Segretario dell'Assemblea e allegate al verbale.

Titolo III – Funzionamento tecnico e operativo

Art. 9 – Referente

1. La Comunità designa quale Referente l'Associazione stessa.
2. L'Assemblea può delegare il ruolo a soggetto terzo, persona fisica o giuridica, mediante mandato.
3. Il Referente può avvalersi di collaboratori, consulenti e professionisti esterni.

Art. 10 – Responsabile del riparto dell'energia condivisa

1. Il Responsabile del Riparto è la Comunità stessa.
2. L'Assemblea può delegare il compito a soggetto terzo qualificato.

3. Il Responsabile può avvalersi di tecnici, collaboratori, consulenti, professionisti esterni e strumenti informatici certificati, restando responsabile della correttezza dei calcoli.

Art. 11 – Banca dati e piattaforma informatica

1. L'Associazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati ed eventualmente una piattaforma informatica contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
2. Tale sistema ha le seguenti finalità:
 - evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile;
 - verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi e procedurali in materia di energia rinnovabile e di partecipazione alla CER;
 - fornire agli Organi dell'Associazione elementi utili per le decisioni strategiche e operative;
 - conoscere necessità e disponibilità dei Partecipanti per lo sviluppo delle attività comuni.
3. I dati necessari per l'istituzione e l'aggiornamento della banca dati devono essere forniti dai Partecipanti, i quali si assumono la piena responsabilità circa la veridicità delle dichiarazioni rese e l'osservanza degli impegni assunti.
4. I Partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati già forniti e qualsiasi altra informazione richiesta dagli Organi dell'Associazione.
5. I Partecipanti, con la qualifica di Prosumer, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai propri impianti di produzione inseriti nella CER.
6. La banca dati deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - **per le persone giuridiche:** denominazione, forma giuridica, sede, dati del legale rappresentante, recapiti, titolarità di uno o più punti di prelievo (POD) sottesi alla configurazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti a fonti rinnovabili;
 - **per le persone fisiche:** dati anagrafici, recapiti, titolarità di uno o più punti di prelievo (POD) sottesi alla configurazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti a fonti rinnovabili.
7. La gestione della banca dati avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è l'Associazione, nella persona del legale rappresentante. I dati sono trattati per finalità istituzionali, con garanzia di sicurezza e riservatezza.
8. I dati di misura dell'energia sono acquisiti tramite i sistemi ufficiali del distributore e le piattaforme informatiche accreditate dal GSE. Ogni socio ha diritto di accesso ai propri dati tramite il portale della Comunità.
9. In mancanza, ritardo o incompletezza dei dati forniti dal distributore o dalle piattaforme accreditate dal GSE, la valorizzazione e la ripartizione degli incentivi e dei benefici non potrà essere effettuata, né a titolo provvisorio né definitivo, fino all'effettiva disponibilità dei dati ufficiali.
10. L'Associazione non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per i ritardi o i mancati pagamenti derivanti dalla mancanza di tali dati ufficiali.

Art. 12 – Valorizzazione e incentivazione dell'energia

1. L'Associazione, in attuazione dell'art. 31 del D.Lgs. 199/2021 e delle Regole Operative CACER, ha tra i propri compiti principali la valorizzazione e l'ottenimento degli incentivi sull'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonti rinnovabili.

2. Con l'adesione, ciascun Partecipante conferisce mandato esclusivo all'Associazione – o al Referente da essa designato – per la richiesta di accesso ai meccanismi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa sul portale GSE, ai sensi della normativa vigente.
3. Con l'adesione, ciascun Partecipante conferisce mandato esclusivo all'Associazione – o al Referente da essa designato – per la gestione delle pratiche tecniche e amministrative necessarie nei confronti del Distributore locale (DSO) e degli altri enti competenti (es. Terna–Gaudi, Agenzia delle Dogane, ARERA, ecc.), comprese le attività di connessione, aggiornamento dei dati e adempimenti regolatori, finalizzate al corretto inserimento e funzionamento degli impianti nella configurazione della CER.
4. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, comprese le comunicazioni e la sottoscrizione di eventuali accordi vincolanti, spetta esclusivamente all'Associazione, che agisce in nome proprio e per conto dei Partecipanti.
I Partecipanti si impegnano a non intraprendere iniziative autonome che possano compromettere tali rapporti, collaborando con gli Organi sociali per il buon esito delle procedure.
5. Spetta esclusivamente all'Associazione, per mezzo dei propri Organi, la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti derivanti dai rapporti contrattuali con il GSE, anche qualora tali diritti riguardino in tutto o in parte i Partecipanti .
6. I Soci prosumer/produttori hanno facoltà di conferire all'Associazione, all'atto dell'adesione o con successiva delibera, mandato per la gestione della vendita dell'energia elettrica immessa in rete in eccedenza rispetto a quella condivisa, alle condizioni stabilite dall'Assemblea.

Art. 13 – Configurazioni attive per l'autoconsumo diffuso

1. L'Associazione sviluppa le azioni correlate agli scopi e alle attività di cui allo Statuto su tutto il territorio nazionale, con riferimento alle cabine primarie individuate nell'Elenco pubblicato dal GSE.
2. Le aree sottese alle cabine primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del TIAD vigente al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
3. Entro tali aree, l'Associazione promuove:
 - la diffusione e promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili;
 - la presentazione delle istanze di attivazione delle configurazioni;
 - la partecipazione di Enti Locali, Pubbliche Amministrazioni e altri soggetti qualificati.

Art. 14 – Responsabilità sulle installazioni e sui prodotti

1. I prodotti e gli impianti utilizzati dai Partecipanti o dai partner tecnici devono essere conformi alle normative di settore e, preferibilmente, appartenere a marchi certificati e garantiti.
2. L'Associazione non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti dei clienti finali relativamente alle installazioni effettuate. La responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori rimane esclusivamente in capo all'installatore incaricato.

Titolo IV – Risorse economiche e benefici

Art. 15 – Entrate

Le entrate provengono da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi pubblici e privati, comprese le agevolazioni fiscali e gli incentivi previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli di cui all'art. 42-bis del D.L. 162/2019, al D.M. 414/2023

(CACER) e successive modifiche, nonché dai provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001;

- c) incentivi derivanti dalle tariffe premio GSE e dai contributi PNRR destinati alle CER;
- d) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati, anche a titolo di prestito infruttifero;
- e) donazioni, eredità e lasciti testamentari, da associati e non associati;
- f) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) proventi derivanti da convenzioni o contratti stipulati con enti pubblici e privati;
- h) entrate derivanti da attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS);
- i) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- j) erogazioni liberali di qualsiasi tipo da associati e terzi;
- k) ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta, dalla cessione di crediti fiscali e dai proventi di altri servizi previsti nello statuto;
- l) somme derivanti dalla destinazione del 5x1000 dell'IRPEF, ai sensi del D.Lgs. 111/2017 e successive modifiche;
- m) ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie e riconosciuta dalla normativa vigente.

Art. 16 – Quote associative

1. Le quote associative annuali sono determinate per categoria di socio come segue:
 - Soci: **€ 50,00** annui.
 - Membri Aderenti Beneficiari:
 - a) Consumer: **€ 5,00** annui;
 - b) Prosumer (che non richiedono il contributo PNRR): **€ 10,00** annui.
 - c) Prosumer (che richiedono il contributo PNRR): **€ 5,00** annui
che saranno corrisposti in maniera anticipata per tutta la durata dell'incentivi al primo pagamento utile dovuto dalla Comunità (100 € una tantum);
2. Le somme dovute dai Membri Aderenti Beneficiari saranno compensate annualmente con quanto spettante a ciascun soggetto dal GSE, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
3. Le quote associative sono intrasmissibili, non rimborsabili e non rivalutabili.

Art. 17 – Copertura dei costi

1. Una quota dei benefici è destinata a:
 - costi di gestione e amministrativi;
 - oneri vari;
 - servizi esterni;
 - prestazioni professionali esterne di assistenza e collaborazione
 - accantonamento di riserve patrimoniali.

Art. 18 – Ripartizione degli incentivi

1. Ai sensi della normativa vigente, i benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia si compongono di:
 - a) **tariffa incentivante** (premio GSE), calcolata secondo le modalità indicate dalle Regole Operative CACER e dal DM 414/2023;
 - b) **valorizzazione dell'energia elettrica condivisa**, corrispondente al valore economico riconosciuto per l'energia immessa e autoconsumata.
2. Gli incentivi maturati saranno ripartiti ai singoli Partecipanti secondo le percentuali deliberate dall'Assemblea, in proporzione alla quota loro spettante e al netto dei costi di gestione.

3. La quota destinata ai Membri o Soci con la qualifica di Consumer/Prosumer sarà erogata secondo le regole fissate dall'Assemblea e riportate nel presente Regolamento, in proporzione alla quota loro spettante e al netto dei costi di gestione.

Art. 19 – Regole di ripartizione

1. Gli incentivi riconosciuti dal GSE all'Associazione per l'energia condivisa, all'interno di ogni configurazione CER, vengono ripartiti in quote, secondo le seguenti regole:
 - a) **Quota Prosumer:** riconosciuta ai produttori-consumatori:
 - **0%** della tariffa incentivante loro spettante per l'energia condivisa nella CER - se Beneficiari del contributo PNRR;
 - **20%** della tariffa incentivante loro spettante per l'energia condivisa nella CER - Se non Beneficiari del contributo PNRR.
A questi ultimi verrà riconosciuta una ulteriore **Tariffa Bonus** del **20%** della tariffa incentivante loro spettante per l'energia condivisa nella CER se compatibile con le disponibilità dell'Associazione, verificata su base annuale.
 - b) **Quota Consumer:** riconosciuta ai solo consumatori:
 - **20%** della tariffa incentivante spettante agli impianti di produzione appartenenti alla loro configurazione nella CER
 - c) **Quota Promotori:** riconosciuta ai Soci che sponsorizzano l'adesione di impianti di produzione alla CER.
 - **20%** della tariffa spettante al singolo impianto di produzione, sponsorizzato dal Socio, che ha aderito ad una configurazione CER.
 - I Soci "promotori" sono soggetti a una **fee annuale**, compensata annualmente con quanto spettante per l'attività di promozione e calcolata su ciascun impianto inserito nella CER, e variabile in base alla potenza nominale degli stessi:
 - **€ 5** per impianti con potenza fino a 6 kW;
 - **€ 10** per impianti con potenza tra 6,01 kW e 10 kW;
 - **€ 15** per impianti con potenza tra 10,01 kW e 20 kW;
 - **€ 25** per impianti con potenza tra 20,01 kW e 50 kW;
 - **€ 50** per impianti con potenza oltre 50 kW;
 - d) **Quota Tecnica:** destinata a coprire i costi tecnici, di supporto e consulenza per la gestione tecnica della CER
 - **20%** della tariffa spettante agli impianti di produzione gestiti all'interno della CER.
 - In attuazione dell'art. 5, comma 7 e dell'art. 24, comma 6 dello Statuto, le attività tecniche, di supporto e consulenza vengono svolte in via esclusiva a STUDIO INGEGNERIA CASTALDO – Via Crocelle, 34 – 80019 Qualiano (NA), P.IVA 10012121215, che assorbirà integralmente la quota di gestione tecnica.
 - e) **Quota Associazione:** destinata a costituire un accantonamento patrimoniale
 - **100%** dalla quota della valorizzazione dell'energia. Tale quota è destinata sarà trattenuta dall'Associazione;
 - **Parte residua degli incentivi non distribuiti**, (20-40%) generati da tutti gli impianti di produzione all'interno di tutte le configurazioni gestite della CER;
 - Tale accantonamento patrimoniale è destinato, in ordine di priorità, per:
 1. compensare l'eventuale importo della tariffa premio eccedentaria (rispetto alla soglia di cui all'Allegato 1 DM 414/2023), destinandolo esclusivamente a consumatori diversi dalle imprese e/o a finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti;

2. coprire i costi amministrativi e di funzionamento dell'Associazione;
3. coprire la Tariffa Bonus aggiuntiva spettante ai Prosumer (non aderenti al PNRR), se non già coperta;
4. finanziare iniziative sociali e ambientali coerenti con le finalità ETS.

Art. 20 – Disciplina speciale per i Soci produttori

1. I Soci che mettono a disposizione della Comunità un proprio impianto di produzione possono beneficiare del **100%** della tariffa incentivante spettante, al netto dei costi di gestione tecnica della CER (Quota Tecnica del 20%), a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) il Socio rinuncia espressamente alla quota di valorizzazione dell'energia condivisa, che rimane integralmente in capo all'Associazione;
 - b) il Socio deve essere in regola con il versamento della quota associativa annuale;
 - c) il POD su cui insiste l'impianto di produzione deve essere intestato al Socio stesso o ad un familiare di primo grado;
 - d) il beneficio può essere applicato una sola volta per ciascun Socio, limitatamente ad un unico POD di produzione;
 - e) il Socio è tenuto a comunicare almeno un Membro Aderente Beneficiario, che acquisirà la qualifica di Consumer e al quale non spetterà alcuna percentuale della tariffa incentivante, ma soltanto i benefici derivanti dalla valorizzazione dell'energia condivisa.
2. Al venir meno anche di una sola delle condizioni di cui al comma 1, il Socio perde il diritto al trattamento speciale e, per il proprio impianto di produzione, sarà soggetto alle regole ordinarie previste per i Membri Aderenti Beneficiari.
3. Il Consiglio Direttivo verifica annualmente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e certifica l'eventuale applicazione o la decadenza dal trattamento speciale.

Art. 21 - Modalità di calcolo e liquidazione

1. Le percentuali di riparto sono determinate su base annuale, entro novembre, sulla base dei dati certificati dal GSE.
2. I benefici spettanti a ciascun Partecipante sono liquidati con bonifico bancario al raggiungimento della **soglia minima di € 100,00**, al netto delle compensazioni per le quote associative o per le fee annuali.
3. L'Associazione può avvalersi del Responsabile del Riparto dell'Energia Condivisa, anche con il supporto di professionisti o società esterne, per il calcolo e la gestione delle ripartizioni.
4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può modificare in qualsiasi momento i criteri di ripartizione degli incentivi e dei benefici, qualora ciò si renda necessario per esigenze organizzative, per l'adeguamento a nuove disposizioni normative o per sostenere progetti strategici della Comunità.
5. I Partecipanti riconoscono che non potranno pretendere nulla di diverso da quanto deliberato dall'Associazione in conformità al presente Regolamento e s.m.i., fermo restando il diritto all'accesso ai criteri di calcolo.

Art. 22 – Esonero di responsabilità

1. L'Associazione e i suoi organi non rispondono per eventuali riduzioni o modifiche degli incentivi e delle tariffe premio da parte del GSE o per cambi normativi che incidano sui benefici economici.
2. Nessun Partecipante potrà vantare diritti risarcitori verso l'Associazione in caso di riduzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti GSE.

Art. 23 – Rimborsi spese

1. Ai Soci e ai componenti degli organi sociali che svolgono attività per l'Associazione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Le richieste devono essere presentate entro 30 giorni, con idonea documentazione fiscale.
3. I rimborsi sono autorizzati dal Consiglio Direttivo nel rispetto dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Divieto di distribuzione utili

1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
2. Non costituiscono distribuzione di utili:
 - riduzione o pagamento delle bollette energetiche;
 - restituzione dei costi di investimento sostenuti;
 - redistribuzione degli incentivi o ricavi della vendita di energia;
 - rimborsi spese documentate.
3. Eventuali avanzi sono reinvestiti nelle attività istituzionali o per incrementare il patrimonio.

Titolo VII – Disposizioni procedurali e disciplinari

Art. 25 – Convenzioni e partenariati

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, i Comuni e altri enti pubblici e privati ai sensi degli artt. 55–57 CTS.
2. Le convenzioni disciplinano oggetto, modalità di svolgimento, durata, forme di verifica e copertura assicurativa.
3. La CER può partecipare a bandi e partenariati finalizzati a progetti di energia rinnovabile, efficienza energetica e contrasto alla povertà energetica.

Art. 26 – Risoluzione delle controversie interne

1. Eventuali controversie tra Soci e Associazione o tra Soci stessi in merito all'interpretazione o applicazione del presente Regolamento sono preliminarmente sottoposte a un tentativo di conciliazione davanti al Consiglio Direttivo.
2. Qualora il tentativo fallisca, la controversia è demandata all'Assemblea straordinaria.
3. Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria nei casi non conciliabili.

Art. 27 – Partecipazione attiva dei Soci

1. L'Assemblea può istituire commissioni tematiche o gruppi di lavoro composti da Soci, con funzioni consultive su specifiche aree (es. efficienza energetica, progetti sociali, comunicazione).
2. I gruppi di lavoro non hanno potere deliberativo, ma possono presentare proposte all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 28 – Privacy e protezione dei dati personali

1. Il Titolare del trattamento è l'Associazione *SMART CER E.T.S.*, con sede legale in Caserta, C.F. 93131580610, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

2. I dati dei Partecipanti sono trattati esclusivamente per finalità associative e per la gestione della Comunità Energetica Rinnovabile, inclusi:
 - la gestione amministrativa, contabile e organizzativa;
 - l'adempimento di obblighi normativi e regolamentari (GSE, ARERA, Terna, Distributori, Agenzia delle Dogane, ecc.);
 - la ripartizione dei benefici economici e sociali derivanti dalla CER;
 - la gestione delle piattaforme digitali di monitoraggio energetico.
3. Il trattamento è effettuato in conformità all'art. 6 GDPR, in quanto necessario all'esecuzione del rapporto associativo, all'adempimento di obblighi legali e al legittimo interesse dell'Associazione.
4. Sono trattati dati anagrafici, fiscali, bancari e dati energetici (POD, UP, produzione e consumi).
5. I dati sono conservati per tutta la durata del rapporto associativo e per ulteriori dieci anni dalla cessazione, salvo termini più lunghi previsti dalla legge.
6. I dati possono essere comunicati a enti pubblici, consulenti, istituti bancari e fornitori di servizi informatici accreditati. Non saranno diffusi a fini commerciali.
7. Ogni Partecipante può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), nonché proporre reclamo al Garante Privacy.
8. L'Associazione potrà nominare responsabili esterni del trattamento (es. consulenti, fornitori IT) con contratto ai sensi dell'art. 28 GDPR.
9. La presente clausola potrà essere modificata per adeguamenti normativi. La versione vigente sarà sempre disponibile presso la sede dell'Associazione e, se previsto, sul sito web.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, valgono Statuto, CTS, D.Lgs. 199/2021, DM 414/2023 e Regole Operative CACER.

Il presente Regolamento interno, così come modificato, è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 19/09/2025, come da relativo verbale.